

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 02/02/2021

### FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexiesTUB.

Parte ricorrente chiede il rimborso di Euro 2.093,52, ovvero di Euro 1.379,04, secondo un criterio alternativo di calcolo.

Parte resistente, nel controdedurre, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero comunque il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- in sede di conteggio estintivo è già stata rimborsata alla ricorrente la somma di Euro 246,93, a titolo di “*commissioni rete distributiva*” corrispondente a quanto risultante nel “Piano annuale di rimborso”, che costituisce parte integrante del contratto e che prevede la quota parte rimborsabile dell'importo delle commissioni rete distributiva nella misura del 60%;
- per quanto concerne gli oneri assicurativi, la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare un importo per Euro 416,22, nulla deve ritenersi più dovuto al ricorrente in relazione agli oneri assicurativi;
- a tacitazione delle richieste di parte ricorrente, è stato riconosciuto da parte resistente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un importo parti ad Euro 192,98, corrispondenti agli oneri assicurativi non goduti, considerando quanto già restituito dalla compagnia assicurativa e l'importo indicato nel Piano annuale di rimborso, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo ed alle spese per il ricorso, per una somma complessiva pari ad Euro 213,01.

deve ritenersi infondata la domanda della ricorrente relativa alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria poiché ritenute commissioni *up front*; al riguardo, non può farsi automatica applicazione delle statuizioni della sentenza Lexitor della CGUE e quindi non sono condivisibili le conclusioni espresse dalla decisione 26525/19 del Collegio di coordinamento, concedendo al più che la riduzione dei costi *up front* sarebbe da calcolare al massimo secondo la c.d. curva degli interessi.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente eccepisce la nullità della clausola relativa agli oneri/provvigioni dell'intermediario del credito, con conseguente richiesta di restituzione integrale. Nel reclamo osserva che la conclusione del contratto sia avvenuta tramite interposizione di un intermediario del credito ex art. 106 T.U.B. ovvero di un mediatore creditizio che risulta avere operato in qualità di "procuratore" dell'Istituto. Il c.d. Intermediario non risulta essere, come dovrebbe, un mediatore creditizio *super partes*, bensì un soggetto fortemente collegato all'Istituto mediante apposita procura. Questo implica una chiara violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e, successivamente, del D. Lgs. 141/2010 (Art. 128 – sexies T.U.B) che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito: "*ai Mediatori è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito*". È chiaro che tale divieto sia stato disatteso da parte del soggetto intervenuto che, nonostante operasse quale mediatore creditizio, risulta aver sottoscritto il contratto a nome e per procura dell'Istituto, prassi che palesemente viola il principio di cui sopra.

L'orientamento condiviso dai Collegi dell'ABF è incline a dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di intermediazione per violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 (successivamente, dell'art. 128-sexies T.U.B) laddove venga accertato che l'intermediario intervenuto nella conclusione del contratto abbia rivestito la qualifica mediatore creditizio ed abbia agito anche in qualità di procuratore del finanziatore.

Dalla documentazione contrattuale, risulta intervenuto, al momento della stipula, un intermediario ex art. 106, il quale, tuttavia non risulta essere stato qualificato come "mediatore creditizio"; né consta agli atti alcuna evidenza documentale attestante il conferimento di incarico di mediazione da parte del ricorrente.

Inoltre, l'art. 128-sexies TUB e il DPR 287/2000, richiamati da parte ricorrente, riguardano non ogni soggetto intervenuto al momento della stipula del contratto, bensì solo i mediatori creditizi.

Ciò premesso, parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel maggio 2016, in



corrispondenza della rata n. 48 /n. 120 rate, sulla base di conforme conteggio estintivo; in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Quanto agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al medesimo.

Consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo, avendo parte ricorrente sottoscritto il piano annuale di rimborso relativo al contratto di finanziamento, indicante per ciascuna rata la quota rimborsabile in caso di estinzione (sia per gli oneri assicurativi che per le commissioni rete distributiva).

Per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo non goduto, parte resistente offre evidenza di rimborsi effettuati a favore di parte ricorrente per la somma complessiva di Euro 609,23. In particolare, rappresenta che la compagnia assicurativa ha rimborsato € 416,22 (come riconosciuto anche dal ricorrente) e di aver rimborsato ulteriori € 213,01, di cui € 192,98 per oneri assicurativi, oltre € 20 per spese ricorso e interessi legali.

La dichiarazione resa dall'intermediario non è oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e può considerarsi provato il pagamento.

